

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5374 del 21/11/2019
Oggetto	rinnovo con variante in ampliamento alla concessione d'uso di due aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente (RN) per l'occupazione di ulteriori aree del demanio idrico afferenti al torrente Conca nei Comuni di San Clemente, Montescudo, Monte Colombo e Gemmano ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura). Procedimento RN13T0005/19RN01 Richiedente: Sig. Tentoni Loris.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5547 del 20/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Domanda di rinnovo con variante in ampliamento alla concessione d'uso di due aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente (RN) per l'occupazione di ulteriori aree del demanio idrico afferenti al torrente Conca nei Comuni di San Clemente, Montescudo–Monte Colombo e Gemmano ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura). **Procedimento RN13T0005/19RN01** – Richiedente: Sig. Tentoni Loris.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 13002 del 16/10/2013 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 15/10/2019, alla Az. Agricola Tentoni Loris (P.IVA 02573680408) la concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado in Comune di San Clemente:

- **Area 1:** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
- **Area 2:** distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;

per una superficie complessiva di 22.170,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura) -

Procedimento RN13T0005;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 13002 del 16/10/2013, al punto 5) del dispositivo, è stato determinato in €. 125,00 (euro centoventicinque/00) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2018, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, ma senza l'applicazione della rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'I.S.T.A.T., secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 2/2015. Pertanto i canoni relativi alle annualità 2017 e 2018 risultano da integrare con un importo pari ad €. 1,26 (euro uno/26);

VISTA l'istanza, corredata di elaborati tecnici, presentata in data 25/02/2019, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2019/30402, con la quale il Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), titolare della Az. Agricola Tentoni Loris (P.IVA 02573680408), ha chiesto il rinnovo della concessione di cui sopra con variante in ampliamento per l'occupazione delle seguenti ulteriori aree del demanio idrico:

- **Area 3:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 89-1538 di 5.766,00 m²;
- **Area 4:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
- **Area 5:** area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;

per una superficie complessiva di 39.717,00 m² ad uso agricolo (pascolo/incolto per apicoltura) -
Procedimento RN13T0005/19RN01;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 79 del 20/03/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2019/53323 del 03/04/2019, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1272 del 17/04/2019, trasmessa in data 02/05/2019 e registrata in pari data al prot. Arpa PG/2019/69299, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 167,09 (euro centosessantasette/09) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che, pertanto, l'importo di €. 127,89 quale canone annuale fino al 15/10/2019 dovrà essere integrato per ulteriori €. 44,77 (euro quarantaquattro/77), pari a tre mensilità del nuovo canone;
- che il deposito cauzionale di €. 125,00 versato dal richiedente in data 15/10/2013 a garanzia degli obblighi della concessione n. 13002 del 16/10/2013 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota prot. PG/2019/176311 del 15/11/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/178052 del 19/11/2019;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 25/02/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 173,92 eseguito in data 19/11/2019 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale canone per l'annualità 2019, comprensivo del canone fino al 15/10/2019 pari a €. 127,89, dell'adeguamento per le annualità 2017 e 2018 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla

data del 31 dicembre di ogni anno pari a €. 1,26 e dell'integrazione del canone 2019 pari a €.44,77;

- al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, ha versato in data 19/11/2019 un'integrazione al deposito pari ad €. 125,00 (euro centoventicinque/75) sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo con variante in ampliamento della concessione demaniale n. 13002 del 16/10/2013, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 13002 del 16/10/2013 con variante in ampliamento al Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), titolare della Az. Agricola Tentoni Loris (P.IVA 02573680408), per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico:
 - **Area 1:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
 - **Area 2:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
 - **Area 3:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 89-1538 di 5.766,00 m²;
 - **Area 4:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
 - **Area 5:** area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;

per una superficie complessiva di 61.887,00 m² - **Procedimento RN13T0005/19RN01**. Le aree oggetto di occupazione sono identificate nell'elaborato grafico allegato (Tav. Unica datata

- Gennaio 2019) quale parte integrante e sostanziale del presente atto e nell'elaborato grafico allegato alla concessione n. 13002 del 16/10/2013 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
 3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 16/10/2019 e avrà **durata sino al 31/12/2024**;
 6. di stabilire **il canone annuo in €. 167,09 (euro centosessantasette/09)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
 8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
 9. di dare atto che in data 19/11/2019 è stato versato il canone relativo all'annualità 2019;
 10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 125,00 versato dal richiedente in data 15/10/2013, integrato per l'importo di €. 125,00 (euro centoventicinque/75) in data 19/11/2019 a costituire un deposito cauzionale complessivo pari a €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
 11. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
 12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
 13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
 15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), titolare della Az. Agricola Tentoni Loris (P.IVA 02573680408), in seguito indicato come “Concessionario”. **Procedimento RN13T0005/19RN01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico:

- **Area 1:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
- **Area 2:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
- **Area 3:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante le particelle 89-1538 di 5.766,00 m²;
- **Area 4:** area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
- **Area 5:** area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;

per una superficie complessiva di 61.887,00 m². Le aree oggetto di occupazione sono identificate nell'elaborato grafico allegato (Tav. Unica datata Gennaio 2019) quale parte integrante e sostanziale del presente atto e nell'elaborato grafico allegato alla concessione n. 13002 del 16/10/2013 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 16/10/2019 e avrà **durata sino al 31/12/2024**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 167,09 (euro centosessantasette/09)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale di €. 443,02 (euro quattrocentoquarantatre/02), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta, inoltre, alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1272 del 17/04/2019 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
5. *Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
6. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
7. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

INOLTRE

8. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e dalla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
9. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
10. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
11. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

- 12. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 13. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.